

## REGOLAMENTO (CE) N. 378/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2002

**recante apertura di una terza quota per la campagna vitivinicola 2001/02, nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, prevede che per la campagna vitivinicola 2001/02 la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sia aperta in due o più quote. Una prima quota di 7 milioni di ettolitri di vino da tavola è stata aperta per il periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 novembre 2001 e una seconda quota di 3 milioni di ettolitri per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2002. Tenuto conto delle attuali capacità di assorbi-

mento del settore dell'alcole per usi commestibili in alcune regioni comunitarie e delle possibilità di bilancio è opportuno aprire una terza quota di 2 milioni di ettolitri per detta distillazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2001/02 è aperto un terzo periodo che va dal 1° aprile 2002 al 15 aprile 2002 per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Il quantitativo massimo per il quale possono essere sottoscritti contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è di 2 milioni di ettolitri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.